

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 gennaio 1998, n. 5

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### Articolo 6

#### Cause di non punibilità

1. Se la violazione e` conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e` responsabile quando l'errore non e` determinato da colpa. [Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuita` dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorche` relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento. (1)
2. Non e` punibile l'autore della violazione quando essa e` determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonche` da indeterminatazza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e` stato eseguito per fatto denunciato all'autorita` giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non e` punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
- 5 bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. (2)

-----

(1) L'ultimo periodo del presente comma e` stato aggiunto dall' art. 2, D.Lgs. 05.06.1998, n. 203 (G.U. 01.07.1998, n. 151).

(2) Il presente comma e` stato aggiunto dall'art. 7 D.lgs 26.01.2001, n. 32 (G.U. 05.03.2001, n. 53)